PLENUM 15 MARZO 2011

Comune di Borgonovo Val Tidone
Sportello Unico Edilizia
Piazza Garibaldi, 18
29011 Borgonovo Val Tidone (Piacenza)

OGGETTO: Accesso di cittadino alla documentazione relativa a denuncia inizio attività.

Lo Sportello Unico per l'edilizia del Comune di Borgonovo Val Tidone ha chiesto a questa Commissione parere in ordine ad una richiesta di accesso ai documenti relativi alla D.I.A. di un cittadino residente avente ad oggetto opere per eliminazione di barriere architettoniche in un'abitazione civile. A tale richiesta si è opposto il controinteressato eccependo che, trattandosi di dati inerenti il figlio minorenne disabile verrebbe a mancare un interesse diretto e concreto ad accedere.

L'opposizione all'accesso, nei limiti di quanto richiesto, non pare accoglibile.

Secondo l'orientamento della Commissione, inaugurato con la direttiva 10 febbraio 1996 e che sembra più aderente all'art 10 TUEL ("Tutti gli atti dell'amministrazione comunale e provinciale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco o del presidente della provincia che ne vieti l'esibizione…") il diritto di accesso agli atti degli enti locali non è condizionato alla titolarità in capo al soggetto accedente di una situazione giuridica differenziata, atteso che l'esercizio di tale diritto è equiparabile all'attivazione di un'*azione popolare* finalizzata ad una più efficace e diretta partecipazione del cittadino all'attività amministrativa dell'ente locale e alla realizzazione di un più immanente controllo sulla legalità dell'azione amministrativa.

Il principio fondamentale che informa l'orientamento della Commissione sull'applicazione del citato art. 10, TUEL è quello di "specialità:" il legislatore ha, cioè, adottato una disciplina specifica per gli enti locali versata nel TUEL approvato con il d.lgs. n. 267/2000. Tale specialità comporta, in linea generale, che le norme contenute nella l. n. 241/1990 si applicano al TUEL solo in via suppletiva, ove necessario, e nei limiti in cui siano con esso compatibile.

Nella materia che ne occupa, mentre l'art. 22, comma 1, lett.b), l. n. 241/1990 prevede che la legittimazione all'accesso spetti soltanto ai soggetti titolari di un "*interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso*", l'art. 10 del TUEL non stabilisce invece alcuna restrizione per cui l'istanza di accesso non deve essere accompagnata né dalla titolarità di una situazione giuridicamente rilevante né da un'adeguata motivazione.

PLENUM 15 MARZO 2011

.....
.....@tesoro.it
Piazza ….....
00183 ROMA

OGGETTO: Comunicazione dati inerenti il domicilio di proprietari di immobili confinanti.

Con e-mail del 7 febbraio 2010 l'istante, intenzionato ad offrire in vendita un proprio terreno agricolo ai terzi confinanti titolari del diritto di prelazione agraria, ha chiesto di conoscere se, a parere di questa Commissione, sia possibile ottenere dalla p.a. (Agenzia del Territorio o delle Entrate) i dati relativi al domicilio dei proprietari degli immobili confinanti, dato necessario per poter inviare a questi ultimi l'offerta di acquisto del terreno. Al riguardo, l'istante segnala di aver potuto reperire, tramite visure catastali, soltanto l'identità anagrafica ed il codice fiscale dei confinanti.

Da quanto è possibile evincere dall'istanza, si chiede se sia possibile ottenere dalle amministrazioni indicate un'informazione (cioè il domicilio fiscale di un soggetto) ricavandola da altri dati già in possesso dell'istante (e cioè identità anagrafica e c.f.). Ciò posto, osserva la Commissione che, ai sensi dell'art. 22 comma 4 della legge n. 241/90, (e salvo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 in materia di accesso a dati personali da parte della persona cui i dati si riferiscono) "non sono accessibili le informazioni in possesso di una pubblica amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo", così come definito dall'art. 22 comma 1 lettera d) della legge n. 241/90, e posto che l'art. 2, comma 2, del d.P.R. n. 184/2006 dispone, inoltre, che "la pubblica amministrazione non è tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso".

PLENUM 15 MARZO 2011

Unione della Valle dell'Olio
unionevalleolio@tiscali.it

OGGETTO: Accesso a documenti di gara d'appalto per affidamento sevizio di assistenza domiciliare anziani: limiti.

Con e-mail del 26 gennaio 2011 l'ente istante ha chiesto di conoscere se, a parere di questa Commissione, possa essere rigettata la domanda, presentata dal concorrente classificatosi al secondo posto di una gara d'appalto per l'affidamento del servizio di assistenza domiciliare agli anziani, per accedere alla documentazione presentata dalle altre ditte concorrenti (e cioè offerta tecnica, offerta economica, dichiarazioni, ect). Al riguardo, l'istante ha precisato che l'offerta tecnica contiene le modalità lavorative e di organizzazione industriale del servizio che costituiscono segreto tecnico e commerciale.

L'orientamento consolidato di questa Commissione è nel senso di ritenere che l'art. 13, co. 5, lett. a), d.lgs. n 163/2006 esclude il diritto d'accesso e ogni forma di divulgazione con riferimento "alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte o a giustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata motivazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali". Ma il successivo comma 6 ammette l'accesso anche in tali casi qualora esso sia richiesto "in vista della tutela in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell'ambito del quale viene formulata la richiesta di accesso".

In proposito, il Consiglio di Stato (Sez. V, 9 dicembre 2008 n. 6121) ha chiarito che le disposizioni in questione sembrano "ripetere, specificandoli, i principi dell'art. 24 della legge n. 241/90, che stabilisce una complessa operazione di bilanciamento tra gli interessi contrapposti alla trasparenza e alla riservatezza…. Per non dilatare in modo irragionevole la portata della norma si deve ritenere che essa imponga di effettuare un accurato controllo in ordine dell'effettiva utilità della documentazione richiesta, alla stregua di una sorta di prova di resistenza": dal che "discende che non è consentito esercitare l'accesso alla documentazione posta a corredo dell'offerta selezionata ove l'impresa aggiudicataria abbia dichiarato che sussistono esigenze di tutela del segreto tecnico o commerciale ed il richiedente non abbia dimostrato la necessità di utilizzare tale documentazione in uno specifico giudizio".

Pertanto, sarà cura dell'amministrazione interessata comunicare preliminarmente la domanda di accesso al controinteressato e, qualora quest'ultimo manifesti la propria opposizione all'accesso, la p.a. dovrà valutare in concreto anzitutto se gli elaborati allegati all'offerta della ditta aggiudicataria contengano davvero segreti tecnici e/o commerciali e poi l'effettiva necessità di utilizzare il chiesto documento per agire o reagire in uno specifico giudizio, potendosi concedere l'accesso soltanto se effettivamente finalizzato ad esigenza di tutela giurisdizionale, potendo bastare a tal fine la dichiarazione dell'accedente di voler utilizzare il documento a fini di tutela giurisdizionale, senza alcun esame preventivo della reale utilità della sua domanda, salvo la sua macroscopica illogicità o inconferenza.

PLENUM 15 MARZO 2011

Ten. .....
Vice-Comandante del Corpo di Polizia
Municipale
Piazza A. Colosso
73059 UGENTO

OGGETTO: Richiesta parere in pendenza di ricorso al Difensore Civico.

Il Ten. ....., Vice-Comandante del Corpo della Polizia Municipale del Comune di Ugento (Lecce), chiede il parere di questa Commissione in ordine alla legittimità del diniego opposto dal Comando della Polizia Municipale alla domanda di accesso relativa a documentazione e informazioni in materia ambientale, e più specificamente in materia di vigilanza ambientale ed abusi edilizi, presentata dal Sig. ..... Tale parere viene chiesto a seguito della richiesta da parte del Difensore Civico della Provincia di Lecce di controdeduzioni sul ricorso presentato dallo stesso Sig. ..... avverso il non accoglimento della sua domanda di accesso.

Come questa Commissione ha avuto modo di sottolineare in precedenti occasioni non è istituzionalmente corretto che venga richiesto e, tanto più emesso, un parere (che, fra l'altro, non avrebbe alcun effetto giuridico se non quello di creare una possibile discordanza di valutazioni) allorché sia in corso un giudizio sul ricorso amministrativo presentato dinanzi l'Organo competente (Difensore Civico). Solo nel caso in cui sia quest'ultimo, nell'esercizio delle proprie funzioni, a sottoporre un quesito che la Commissione sarebbe legittimamente investita del conseguente parere.

PLENUM 15 MARZO 2011

protocollo@comunebernareggio.org
Dott.ssa .....
Segretario Generale
Comune di Bernareggio

OGGETTO: Accesso di consiglieri comunali a documenti di ingente mole comportanti anche notevoli spese di copia.

Il Segretario Generale del Comune di Bernareggio si preoccupa che la richiesta di un consigliere comunale relativa ad un ingente mole di documenti concernenti, in particolare, i lavori della nuova biblioteca e la realizzazione di una casa alloggio, possa compromettere lo svolgimento regolare delle altre attività degli uffici e che, soprattutto, alcune riproduzioni grafiche comportino – in quanto non eseguibili all'interno dell'Ente – elevati costi. Chiede, pertanto, a questa Commissione il parere "*se è corretto consentire solo la visione del materiale richiesto, dalla lettura del quale il consigliere comunale potrà acquisire tutte le informazioni che, ai sensi dell'art. 43 del T.U. n. 267/2000 ha diritto di conoscere per poi, eventualmente, richiedere copia di specifici documenti. La visione potrebbe avvenire previo accordo con il Responsabile del Settore competente, secondo i tempi necessari per non determinare interruzione delle altre attività di tipo corrente*".

La soluzione operativa che il Comune ritiene di seguire appare corretta.

La Commissione ha avuto già modo di affermare (per un caso analogo cfr. parere del 22.02.2011) che l'esercizio dell'incondizionato diritto dei consiglieri comunali riconosciuto dall'art. 43, TUEL deve essere concordato con l'amministrazione comunale allorché il contenuto complesso dei documenti richiesti renda gravoso il suo adempimento pregiudicando il regolare espletamento dell'ordinaria attività amministrativa dell'Ente o comporti anche spese di copia che potrebbero essere evitate limitando l'accesso, in via preliminare, alla sola visione degli atti circoscrivendone poi il rilascio solo ad alcuni di essi.

PLENUM 15 MARZO 2011

….....@tiscali.it
Avv. .....
Via ….....
00163 ROMA

OGGETTO: Richiesta di riesame di decisione adottata dalla Commissione in data 1 febbraio 2011.

L'avv. ....., in data 25 novembre 2010, ha presentato richiesta di accesso al modello 770/2010 per l'anno di imposta 2009 relativo ai redditi della Fintecna Immobiliare s.r.l., avendo necessità del documento domandato in virtù di contenzioso pendente tra l'istante e la predetta società.

La Fitecna s.r.l. (interamente controllata da Fintecna s.p.a. (con capitale 100% del MEF), con provvedimento del 27 dicembre 2010, ha negato l'accesso, ritenendo la documentazione estensibile solo previo ordine del giudice e comunque considerando prevalente le esigenze di riservatezza della società controinteressata.

Contro tale provvedimento l'Avv. ..... ha presentato ricorso in data 10 gennaio 2011 a questa Commissione che, nella seduta del 1 febbraio 2011, l'ha riconosciuto inammissibile, ai sensi dell'art. 12, comma 7, d.p.r. n. 184/2006, per omessa notifica dello stesso al controinteressato Fintecna Immobiliare s.r.l..

Nei confronti della decisione della Commissione l'Avv. ....., riservandosi di esperire impugnativa in sede giurisdizionale una volta conosciutane la motivazione, ha chiesto il parere sull'opposta riservatezza del documento oggetto della domanda di accesso (mod. 770/2010 della Fintecna Immobiliare s.r.l.) al Garante per la Privacy, chiedendo *"altresì, anche alla Commissione per l'accesso – che legge la presente per conoscenza – un riesame nel merito dell'istanza, anche mediante parere"*.

Ritiene questa Commissione di non poter entrare nel merito dell'istanza di accesso così come vorrebbe l'Avv. ..... Infatti, l'istituto del riesame non opera nell'ambito del ricorso gerarchico improprio quale è il ricorso dinanzi la Commissione per l'accesso, né l'esito di una sua pronuncia può essere eluso o modificato attraverso una rivalutazione del merito compiuta in sede di adozione di un parere successivo come vorrebbe l'istante. C'è, peraltro, da aggiungere – ai soli fini conoscitivi – che la norma di salvaguardia di cui all'art. 24, comma 7, l.n. 241/1990 secondo la quale *"Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici"* è stata riconosciuta di generale applicazione dalla giurisprudenza del giudice amministrativo e di questa Commissione.

PLENUM 15 MARZO 2011

….....@libero.it
Sig. .....
Via ….....
Angri (SA)

OGGETTO: Accesso di movimento politico culturale ad atti comunali.

L'Associazione "Movimento Politico Culturale Avanguardia Angri" ha chiesto al Comune di Angri, tramite un suo aderente, di visionare il verbale del bando di gara relativo alla delibera di G.M. n. 71 del 06/07/2010 e copia della relazione dei Revisori dei conti in merito alla delibera del Commissario Straordinario n. 96 del 12/03/2010, ricevendo un diniego per carenza di motivazione.

Il Sig. ....., nella sua qualità di Presidente pro-tempore della predetta Associazione, sottopone al parere di questa Commissione la legittimità di tale diniego.

Per quanto riguarda la legittimazione all'accesso dei cittadini residenti (siano essi persone fisiche, associazioni o persone giuridiche), il principio fondamentale che informa l'orientamento consolidato della Commissione sull'applicazione dell'art. 10, TUEL è quello di "specialità:" il legislatore ha, cioè, adottato una disciplina specifica per gli enti locali versata nel TUEL approvato con il d.lgs. n. 267/2000. Tale specialità comporta, in linea generale, che le norme contenute nella l. n. 241/1990 si applicano al TUEL solo in via suppletiva, ove necessario, e nei limiti in cui siano con esso compatibili.

Nella materia che ne occupa, mentre l'art. 22, comma 1, lett.b), l. n. 241/1990 prevede che la legittimazione all'accesso spetti soltanto ai soggetti titolari di un "*interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso*", l'art. 10 del TUEL non stabilisce invece alcuna restrizione e si limita a prevedere l'esistenza di un'area di atti (non precisata) il cui accesso o è assolutamente precluso per legge o è differibile (tale essendo l'effetto pratico della necessaria dichiarazione del Sindaco) nei casi previsti da un apposito regolamento, a tutela della riservatezza. Secondo la Commissione i diversi contenuti delle due disposizioni citate caratterizzano la specificità del diritto di accesso dei cittadini comunali configurandolo alla stregua di un'azione popolare che non deve essere accompagnata né dalla titolarità di una situazione giuridicamente rilevante né da un'adeguata motivazione.

Ne consegue, sul presupposto che l'Associazione istante abbia sede nel Comune di Angri, l'illegittimità nella specie del diniego opposto dall'Ente locale.

PLENUM 15 MARZO 2011

Comune di Trevico
Via Nicola Petrilli, 6
83058 TREVICO

OGGETTO: Consiglieri comunali: accesso alle liquidazioni dei buoni di economato.

Con nota dell'1 febbraio 2011 il Comune di Trevico (AV) ha chiesto il parere di questa Commissione in ordine alla richiesta, presentata dai consiglieri comunali di minoranza, di ottenere copia delle liquidazioni dei buoni di economato relativi al periodo 2 gennaio-31 dicembre 2010. Al riguardo il Comune esprime perplessità, considerato che si tratterebbe di una forma di controllo specifico non inerente alle funzioni di indirizzo politico amministrativo e comunque di una forma di controllo prettamente contabile, demandato dall'art. 239 del TUEL al revisore dei conti.

Al riguardo la Commissione osserva che l'art. 43 del TUEL dà diritto ai consiglieri comunali di ottenere dagli uffici del Comune tutti i documenti che i richiedenti ritengano necessari per l'espletamento del loro mandato, senza alcuna esclusione; e che pertanto non sussiste alcun motivo per negare la copie suindicate. Si tratta infatti non dell'esercizio delle funzioni di indirizzo politico amministrativo, che spetta al consiglio comunale nella sua collegialità, ma dell'esercizio del generale potere di controllo del singolo consigliere sull'operato dell'amministrazione comunale, che nel caso in esame si affianca – senza sostituirlo - a quello specifico compiuto dal revisore dei conti a fini esclusivamente contabili.

PLENUM 15 MARZO 2011

Al Presidente della Provincia di Potenza
85100 POTENZA

e p. c. Al Prefetto di Potenza
85100 POTENZA

Al Ministero del lavoro
Direzione generale per l'attività ispettiva
Via Cesare de Lollis, 12
00185 ROMA

Alla Procura della Repubblica
Tribunale di Potenza
85100 POTENZA

Alla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche
Via del Corso, 476
00186 ROMA

Al Sig. .....
Via ….....
85100 POTENZA

OGGETTO: Sig. .....: denegato diritto d'accesso.

Con e-mail del 4 novembre 2010 il Sig. ..... trasmetteva una relazione, indirizzata anche alle Autorità in indirizzo, con cui lamentava di non aver potuto esercitare, a causa di ostacoli di varia natura oppostigli da funzionari della Provincia di Potenza, il diritto d'accesso ai documenti amministrativi del progetto "Vie blu" gestito dalla Provincia stessa, malgrado tale diritto gli fosse stato riconosciuto da questa Commissione con parere del 4 marzo 2010. L'interessato chiedeva pertanto un ulteriore intervento da parte di questa Commissione.

Questa Commissione, con parere del 14 dicembre 2010, faceva presente che l'ordinamento vigente non le attribuiva il potere di effettuare ulteriori diretti interventi dopo l'emissione del parere; e che pertanto la richiesta dell'interessato non poteva essere accolta. Rilevava peraltro che l'interessato con l'indicata relazione aveva prospettato un quadro di sistematica elusione del proprio diritto d'accesso e del dovere di trasparenza dell'attività amministrativa, in contrasto con i principi generali sanciti rispettivamente dalla legge n. 241/1990 e dal decreto legislativo n. 150/2009; e pertanto invitava la Provincia di Potenza a voler riferire sulla questione, ai fini di un'eventuale menzione di essa nella relazione annuale sulla trasparenza della pubblica amministrazione che questa Commissione è tenuta a presentare alle Camere ed al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 27, comma 5, della legge n. 241/1990.

Con ampia e dettagliata nota del 25 gennaio 2011 la Provincia di Potenza ha in particolare riferito:

- che è stato il ..... a non voler prendere visione dell'intera documentazione messagli a disposizione il 12 aprile 2010, ed a rifiutarsi di ottemperare alle procedure previste per l'accesso, tra cui l'esplicitazione degli elementi utili all'individuazione dei documenti richiesti e dello specifico interesse alla loro ostensione, genericamente indicato come interesse "a verificare l'esattezza delle retribuzioni a lui corrisposte";

- che a seguito di segnalazioni dello stesso ..... il locale Ispettorato del lavoro ha effettuato ispezioni, che hanno accertato la regolarità e l'esattezza dell'operato della Provincia.

L'interessato, dal canto suo, con e-mail del 18 febbraio 2011 ha in sostanza contestato il contenuto degli atti messi a sua disposizione.

La Commissione, preso atto della perdurante contrapposizione tra le parti e constatata l'inutilità di richiedere ulteriori informazioni, non ritiene di dover compiere ulteriori interventi, fermo restando il diritto dell'interessato di tutelarsi in sede giurisdizionale; e, considerato che il competente Ispettorato del lavoro, in posizione di terzietà, ha accertato la regolarità e l'esattezza dell'operato della Provincia, ritiene che la questione debba essere archiviata.

PLENUM 15 MARZO 2011

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente : .....

Amministrazione resistente: Ministero della Giustizia- Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria- Casa circondariale di Enna.

Fatto

Il signor ....., detenuto presso la Casa Circondariale di Enna, con ricorso del 24.1.2011, dolendosi del fatto che l'Amministrazione non aveva consentito l'accesso ad alcuni atti e documenti dallo stesso richiesti (circolari relative ai codici nosologici per l'accertamento della compatibilità con il regime carcerario, circolari concernenti l'alimentazione dei detenuti, menù estivo ed invernale, tabelle vittuarie ministeriali ordinarie e per patologie), nonostante la Commissione, con decisione adottata all'esito dell'adunanza del 16.11.2010, avesse ritenuto la fondatezza della relativa istanza di accesso.

Diritto

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Si tratta di un ricorso tendente a sollecitare l'esercizio da parte della Commissione di un potere di assicurare l'ottemperanza dell'Amministrazione ad una propria precedente decisione, potere di cui la Commissione, a differenza del giudice amministrativo,è manifestamente priva.

PQM

La Commissione dichiara l'inammissibilità del ricorso.

PLENUM 15 MARZO 2011

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente : .....

Amministrazione resistente: Ministero della Giustizia- Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria- Casa circondariale di Enna.

Fatto

Il signor ....., detenuto presso la Casa Circondariale di Enna, con ricorso trasmesso alla Commissione dalla Direzione della casa circondariale di Enna in data 5.2.2011, e ricevuto alla Segreteria della Commissione in data 18.2.2011, del 24.1.2011, si doleva del fatto che l'Amministrazione non aveva consentito l'accesso ad alcuni atti e documenti dallo stesso richiesti (circolari relative ai codici nosologici per l'accertamento della compatibilità con il regime carcerario, circolari concernenti l'alimentazione dei detenuti, menù estivo ed invernale, tabelle vittuarie ministeriali ordinarie e per patologie).

Inoltre chiedeva l'accesso a due circolari ministeriali (di cui una in materia di misure organizzative sul diritto di accesso), al D.M. n. 352/1992, nonché ad altri atti normativi (di rango primario e secondario) specificamente indicati nel ricorso.

Diritto

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Si tratta di un ricorso che, da un lato, tende a sollecitare l'esercizio da parte della Commissione di un potere di assicurare l'ottemperanza dell'Amministrazione ad una precedente decisione della Commissione (quella adottata all'esito dell'adunanza del 16.11.2010, con cui era stata riconosciuta la spettanza al ricorrente del diritto di accesso alle circolari relative ai codici nosologici per l'accertamento della compatibilità con il regime carcerario, alle circolari concernenti l'alimentazione dei detenuti, al menù estivo ed invernale, alle tabelle vittuarie ministeriali ordinarie e per patologie), potere di cui la Commissione, a differenza del giudice amministrativo, è manifestamente priva.

Quanto agli altri atti richiesti, il ricorso è inammissibile poiché non risultano documentati né la presentazione di un'istanza di accesso all'Amministrazione, né il rigetto di tale istanza da parte dell'Amministrazione, che costituiscono i presupposti necessari perché la Commissione si possa pronunciare ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione dichiara l'inammissibilità del ricorso.

PLENUM 15 MARZO 2011

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente : .....

Amministrazione resistente: Ministero della Giustizia- Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria- Casa circondariale di Enna.

Fatto

Il signor ....., attualmente detenuto presso la Casa Circondariale di Enna, con istanza del 3.1.2011, data in cui era detenuto presso il carcere di Rossano Calabro, inviava al Provveditorato regionale per l'Amministrazione Penitenziaria della Calabria, con sede in Catanzaro, un'istanza di accesso ad una serie di Circolari del Ministero della Giustizia e del Provveditorato Regionale per l'Amministrazione Penitenziaria della Calabria, nonché ad alcuni Decreti ministeriali specificamente indicati nell'istanza.

In data 3.2.2001, il signor …..... adiva la Commissione dolendosi della mancata ostensione degli atti richiesti.

Diritto

La Commissione, al fine di stabilire se, alla data di proposizione del ricorso si era già formato il silenzio-rigetto sull'istanza di accesso, ai sensi dell'art. 25, comma 4 della legge n.241/1990, e di valutare, conseguentemente, l'ammissibilità del ricorso, ha necessità di acquisire dal Provveditorato Regionale dell'Amministrazione penitenziaria della Calabria la prova della ricezione dell'istanza di accesso attestante la data di tale ricezione.

Nelle more dell'adempimento da parte dell'Amministrazione di tale incombente istruttorio, i termini di legge sono interrotti.

PQM

La Commissione invita il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione penitenziaria della Calabria a fornire la prova della ricezione dell'istanza di accesso attestante la data di tale ricezione. I termini di legge, nelle more dell'adempimento da parte dell'Amministrazione di tale incombente istruttorio, sono interrotti.

PLENUM 15 MARZO 2011

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente : .....
contro
Amministrazione resistente: Azienda Sanitaria Provinciale di Enna.

Fatto

Il signor ....., attualmente detenuto presso la Casa Circondariale di Enna, con ricorso del 24.1.2011, adiva la Commissione dolendosi del diniego tacito asseritamente formatosi sulla sua istanza rivolta all'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna al fine di ottenere il rinnovo della tessera sanitaria per l'iscrizione temporanea al Servizio sanitario nazionale dopo il mutamento del domicilio sanitario.

Diritto

Il ricorso è inammissibile, per l'incompetenza della Commissione a pronunciarsi su di esso, ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge n. 241/1990, poiché non ha ad oggetto il rigetto di un'istanza di accesso ad atti o documenti amministrativi detenuti da un'Amministrazione, ovvero il differimento dell'accesso agli stessi.

PQM

La Commissione dichiara l'inammissibilità del ricorso.

PLENUM 15 MARZO 2011

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: .....
contro
Amministrazione resistente: Ministero della Giustizia- Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria- Direzione della Casa circondariale di Enna

Fatto

Il signor ....., detenuto nella Casa circondariale di Enna, chiedeva alla Direzione della predetta casa circondariale il rilascio di copia del D.M. n. 1148 dell'8.2.2010 concernente le tabelle vittuarie per detenuti, presentando domanda modello 393.

In data 2.2.2011, l'Amministrazione comunicava verbalmente all'odierno ricorrente di non essere in possesso di tale decreto.

In data 3.2.2011 il signor ..... adiva la Commissione per ottenere l'accesso al documento richiesto.

Diritto

Ad avviso della Commissione, poiché il rigetto di un'istanza di accesso ai documenti amministrativi, per poter esser considerato espresso, ai sensi dell'art. 25, comma 3 della legge n. 241/1990, deve essere motivato, ex art. 25, comma 3, della legge n. 241/1990, il rifiuto espresso verbalmente dell'accesso in questione deve essere equiparato ad un silenzio-rigetto.

Non risultando dagli atti la data dell'istanza di accesso, la Commissione ha necessità di acquisire copia della predetta istanza, nonché la prova della ricezione della stessa da parte dell'Amministrazione, attestante tale ricezione, al fine di poter valutare la tempestività del ricorso, proponibile, ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge n. 241/1990, entro trenta giorni dalla formazione del silenzio-rigetto.

PQM

La Commissione invita l'Amministrazione a fornire la prova della ricezione dell'istanza di accesso in questione, ferma restando l'interruzione dei termini di legge, nelle more dell'adempimento del predetto incombente istruttorio.

PLENUM 15 MARZO 2011

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: .....
contro
Amministrazione resistente: Ministero della Giustizia- Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria- Direzione della Casa circondariale di Enna

Fatto

Il signor ....., detenuto nella Casa circondariale di Enna, con ricorso del 22.2.2011, si doleva dell'operato dell'Amministrazione penitenziaria che non avrebbe soddisfatto le plurime richieste del ricorrente, aventi ad oggetto, tra l'altro, il rilascio di copia di documenti facenti parte del suo fascicolo personale necessari, a suo dire, per il pieno esercizio del suo diritto di difesa.

Diritto

Il ricorso è inammissibile.

Dall'esame del ricorso non è possibile identificare la specifica istanza di accesso ai documenti del cui rigetto tacito si chiede il riesame da parte della Commissione, ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge n. 241/1990, né individuare i documenti sottratti all'accesso.

L'assoluta genericità ed indeterminatezza della fattispecie sottosta al giudizio della Commissione, preclude alla stessa di pronunciarsi sulla fondatezza delle doglianze del ricorrente.

PQM

La Commissione dichiara l'inammissibilità del ricorso.

PLENUM 15 MARZO 2011

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: .....
contro
Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate- Ufficio territoriale di Varese.

Fatto

Il signor ....., in data 3.9.2010 presentava all'Agenzia delle Entrate-Ufficio di Varese un'istanza di accesso, mediante estrazione di copia, della dichiarazione rilasciata dalla predetta Agenzia attestante l'avvenuto rimborso, in favore della O.C.S. s.r.l. del credito ILOR relativo agli anni 1985 e 1986, per l'importo complessivo di € 14.226,25.

Tale istanza era motivata con riferimento all'esigenza dell'accedente di acquisire un riscontro scritto a supporto della propria pretesa creditoria nei confronti della O.C.S. s.r.l., per essere posto in condizione di recuperare quanto già liquidato alla predetta società da parte dell'Agenzia delle Entrate, conformemente a quanto previsto nei patti sociali di cui alla scrittura privata dell'8.7.1988.

L'Amministrazione, con nota dell'8.11.2008, rigettava tale istanza di accesso.

In data 14.2.2010, il signor ..... adiva la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, chiedendo il riesame della legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione all'accesso in questione, ex art. 25 della legge n. 241/1990.

In data 4.11.2011, l'Agenzia delle Entrate- Ufficio di Varese, allegava ad una nota inviata al ricorrente-e per conoscenza anche alla Segreteria della Commissione- copia dei documenti richiesti, avendo riconosciuto la sussistenza, in capo al ricorrente, di un interesse diretto, concreto ed attuale, ex art. 22 della legge n. 241/1990, all'accesso a tali documenti.

Diritto

Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per cessazione della materia del contendere.

L'Amministrazione, *melius re perpensa*, ha ravvisato la legittimazione del ricorrente ad accedere ai documenti richiesti, mettendoli a disposizione dello stesso.

Pertanto non vi è più luogo a provvedere da parte della Commissione sul presente ricorso.

PQM

La Commissione dichiara l'improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere.

PLENUM 15 MARZO 2011

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: .....
contro
Amministrazione resistente: Università degli Studi di Roma "La Sapienza".

Fatto

Il signor ....., in data 25 Novembre 2010 presentava all'Università degli Studi di Roma "La Sapienza"- Facoltà di Giurisprudenza un'istanza di accesso alla delibera del 27 Ottobre 2010- con cui il Consiglio di Facoltà aveva convalidato il riconoscimento delle materie equipollenti del corso di laurea in Scienze Giuridiche classe 31 D.M. 509/1999 - nonché ad un elenco delle materie con relativi crediti da integrare.

L'interesse sotteso a tale istanza di accesso veniva individuato dall'odierno ricorrente in quello a conoscere il proprio piano di studi relativa alla carriera universitaria dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza"- Facoltà di Giurisprudenza.

Formatosi il silenzio-rigetto su tale istanza di accesso, il signor ....., in data 14 febbraio 2011 adiva la Commissione per ottenere il riesame della legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione all'accesso in questione, ex art. 25 della legge n. 241/1990.

Diritto

Il ricorso deve essere dichiarato irricevibile per tardività, ex art. 12, comma 7 del d.p.r. n. 184/20060, essendo stato proposto ben oltre la scadenza del termine di 30 giorni a decorrere dalla data del 25.12.2010, in cui si è formato il silenzio-rigetto sull'istanza in questione, entro il quale il ricorrente avrebbe dovuto adire la Commissione, ai sensi del combinato disposto dei commi 4 e 5 dell'art. 25 della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione dichiara l'irricevibilità del ricorso per tardività.

PLENUM 15 MARZO 2011

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: .....
contro
Amministrazione resistente: Garante per la protezione dei dati personali.

Fatto

Il signor ....., in data 30.12.2010, presentava al Garante per la protezione dei dati personali istanza di accesso a 4 decisioni del Comitato esecutivo della Cassa di risparmio di Chieti, datrice di lavoro dell'odierno ricorrente, inoltrate all'autorità in data 13 aprile 2005, in ottemperanza al provvedimento adottato dal Garante a definizione del procedimento di cui al fascicolo n. 37826.

Formatosi il silenzio-rigetto su tale istanza di accesso, il signor ....., in data 19.2.2010, adiva la Commissione al fine di ottenere l'accesso ai documenti richiesti, sostenendo: che le delibere in questione avrebbero un'importanza decisiva in tutti i contenziosi di lavoro promossi o promuovendi dal ricorrente nei confronti della Cassa di risparmio di Chieti, che l'art. 17 del regolamento n. 1/2006, che disciplina l'accesso ai documenti detenuti dall'Autorità, stabilisce che deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici e che lo stesso ricorrente avrebbe dimostrato di avere un interesse diretto, concreto ed attuale ad acquisire la documentazione richiesta.

In data 9.3.2011, il Garante per la protezione dei dati personali inviava una memoria nella quale argomentava nel senso dell'insussistenza del diritto di accesso alla documentazione richiesta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 15, lettera b), del regolamento n. 1/2006, trattandosi di documenti inviati dalla Cassa di risparmio di Chieti s.p.a. al Garante, privi di specifico rilievo ai fini delle determinazioni adottate dallo stesso sul ricorso di cui al fascicolo n. 37826, richiamando una decisione adottata dalla Commissione, all'esito dell'adunanza del 12.10.2010.

Diritto

Il ricorso è infondato.

La Commissione non ha ragione di discostarsi dall'orientamento espresso dalla decisione adottata dalla stessa all'esito dell'adunanza del 12.10.2010, richiamata nella memoria del Garante, con cui aveva ritenuto la legittimità del rigetto da parte dello stesso di un'istanza di accesso, avanzata sempre dall'odierno ricorrente, avente ad oggetto delibere adottate dalla Cassa di risparmio di Chieti s. p. a ed inviate al Garante, carenti di specifico rilievo ai fini delle determinazioni assunte dallo stesso, non essendo possibile prescindere dall'applicazione dell'art. 15, lettera b) del regolamento n. 1/2006 richiamato dal Garante.

PQM

La Commissione respinge il ricorso.

PLENUM 15 MARZO 2011

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente : .....
contro
Amministrazione resistente: Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento per la Funzione Pubblica- Ispettorato per la funzione pubblica.

Fatto

La signora ....., in data 10.12.2010, si rivolgeva all'Ispettorato per la Funzione pubblica per ottenere l'accesso a tutti gli atti amministrativi posti in essere successivamente all'invio da parte dell'Ispettorato di una lettera del Direttore dell'Ufficio scolastico regionale della Lombardia, a sua volta stimolata da quanto segnalato dall'odierna ricorrente, quale rappresentante dei genitori in seno al precedente Consiglio di Istituto del Liceo ..... di Milano, su questioni inerenti alla gestione amministrativo-contabile del Liceo ..... che potrebbero costituire oggetto di un esposto alla Procura della Repubblica , nonché di querela per diffamazione subita dalla ricorrente da parte di esponenti dell'Amministrazione scolastica.

L'Amministrazione, con nota dell'11.1.2011, informava la signora ..... che la Direzione scolastica regionale della Lombardia, cui l'Ispettorato aveva chiesto ragguagli su quanto segnalato dalla signora ....., aveva informato l'Ispettorato per la funzione pubblica sugli esiti delle verifiche ispettive effettuate e sottoposte alla conclusiva valutazione della competente Direzione ministeriale.

Nella stessa nota l'Amministrazione comunicava all'odierna ricorrente di non poter accogliere la sua istanza di accesso, sia in ragione del fatto che la pregressa esperienza vissuta dalla ricorrente, quale componente del Consiglio d'Istituto in rappresentanza dei genitori non sarebbe idonea a qualificare il suo interesse ad accedere ai documenti richiesti, ai sensi dell'art. 22 della legge n. 241/1990, sia in ragione dell'esigenza di tutelare la riservatezza di soggetti terzi menzionati nella corrispondenza intercorsa con uffici dell'Amministrazione scolastica, salvaguardata dall'art. 22, comma 1, lettera c) della legge n. 241/1990.

La signora ....., in data 14.1.2011, ricorreva dinanzi alla Commissione, per ottenere l'accesso a tutti gli atti dell'Ispettorato della funzione pubblica posti in essere con riferimento a quanto rappresentato nell'esposto del 12 settembre 2010, redatto dall'odierna ricorrente, segnalando il suo interesse diretto concreto ed attuale ad accedere a tale documentazione, dal momento che il predetto esposto concerneva fatti verificatisi nel periodo in cui la signora ..... era componente del Consiglio di Istituto, e che l'accesso richiesto sarebbe indispensabile al fine di tutelare nelle sedi competenti l'onorabilità della signora ....., asseritamente lesa a seguito dell'uscita di alcuni articoli sui quotidiani "La Repubblica" e "Il Fatto quotidiano".

La Commissione, all'esito dell'adunanza del 1.2.2011, invitava la ricorrente a produrre copia del suo esposto e degli articoli dalla stessa menzionati; invitava, inoltre, l'Amministrazione a notificare il ricorso della signora ..... ai soggetti terzi menzionati nella corrispondenza intercorsa con l'Ispettorato per la funzione pubblica, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera c) della legge n. 241/1990, onde consentir loro di proporre un'opposizione motivata all'istanza di accesso entro dieci giorni dalla ricezione della notificazione del ricorso, ex art. 3 del d.p.r. n. 184/2006.

L'Amministrazione, in data 23.2.2011, in ottemperanza alla predetta decisione interlocutoria della Commissione, con nota trasmessa per conoscenza alla Segreteria della Commissione, inviava al Capo di Gabinetto del Ministro per l'Istruzione, l'Università e la Ricerca, al Capo Dipartimento per l'Istruzione del Ministero per l'Istruzione, l'Università e la Ricerca, al Direttore Generale per il Personale scolastico, ed al Direttore Generale dell'Ufficio scolastico regionale per la Lombardia, copia del ricorso della signora ....., unitamente a copia dell'istanza di accesso della ricorrente e della determinazione di rigetto di tale istanza.

La ricorrente, dal canto suo, con nota del 22.2.2011, allegava gli articoli pubblicati sul quotidiano “Il Fatto quotidiano” e sul quotidiano “La Repubblica”, del cui contenuto assumeva la veridicità, precisando che la diffamazione a suo carico sarebbe stata perpetrata da un gruppo di docenti del Liceo ..... di Milano, con una lettera inviata in data 16.10.2010 (anch’essa allegata a tale nota), inviata al Direttore dell’Ufficio scolastico regionale, contenente, a dire della ricorrente, affermazioni lesive della sua onorabilità.

Diritto

Il ricorso deve essere accolto.

E’ indubbio che l’odierna ricorrente vanti un interesse diretto concreto ed attuale ad accedere a tutti gli atti amministrativi posti in essere in seguito successivamente all’invio da parte dell’Ispettorato per la funzione pubblica di una lettera del Direttore dell’Ufficio scolastico regionale della Lombardia, a sua volta stimolata da quanto segnalato dalla signora ....., ai sensi dell’art. 22, comma 1, lettera b) della legge n. 241/1990.

In primo luogo, risulta dagli atti che la richiesta dell’intervento dell’Amministrazione da parte della ricorrente concerne la gravissima situazione gestionale in cui versava il Liceo ....., denunciata dalla ricorrente nell’esposto del 12 settembre 20101, data in cui la stessa era componente della rappresentanza dei genitori in seno al Consiglio d’Istituto (di cui era anche vice- presidente), a nulla rilevando la circostanza, posta dall’Amministrazione a fondamento del rigetto dell’istanza di accesso, che alla data di presentazione di tale istanza l’odierna ricorrente non era più componente di tale organo collegiale.

In secondo luogo, anche la mera qualità di genitrice di un alunno/a del Liceo ..... è idonea a qualificare l’interesse della ricorrente ad accedere ad atti che concernono la gestione dell’Istituto stesso.

In terzo luogo, non si può negare che l’accesso agli atti successivi all’interessamento da parte dell’Ispettorato per la funzione pubblica dell’Amministrazione scolastica, al fine di accertare la fondatezza di quanto rappresentato nell’esposto della ricorrente e di assumere le conseguenti determinazioni, possa esser necessario al fine di consentire alla signora ..... di difendere la sua onorabilità, nelle competenti sedi giudiziarie, asseritamente lesa da alcune affermazioni contenute nella nota inviata alla Direzione scolastica regionale della Lombardia da un gruppo di docenti del Liceo ....., in data 16.10.2010.

E’ incontestabile, infatti, che in tale nota, pur in mancanza di una menzione specifica della Signora ....., si stigmatizza il tentativo di gettare discredito sull’operato del Liceo ....., mediante la diffusione da parte di alcuni genitori di scorrette informazioni, anche mediante l’interessamento della stampa, nonostante l’esito di due ispezioni che non avrebbero dato luogo né a rilievi dal punto di vista contabile, né avrebbero comportato conseguenze di tipo organizzativo.

L’interesse della ricorrente ad accedere ai documenti richiesti appare prevalente, ai sensi dell’articolo 24, comma 7, della legge n. 241/1990, rispetto all’esigenza di tutela della riservatezza dei soggetti menzionati dall’Amministrazione – i quali , ad ogni buon conto, non avendo tempestivamente proposto opposizione alla richiesta di accesso, ex art. 3 del d.p.r. n. 184/2006, hanno dimostrato di non ritenere che l’esercizio del diritto di accesso in questione fosse idoneo a compromettere il loro diritto alla riservatezza.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l’effetto, invita l’Amministrazione a riesaminare l’istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

PLENUM 15 MARZO 2011

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: .....
Contro
Amministrazione resistente: Regione Campania

Fatto

Il ricorrente, quale candidato alla nomina di componente del Comitato Regionale per le Comunicazioni – Corecom - della Campania, ha chiesto al Presidente del Consiglio Regionale di potere accedere ai documenti della relativa procedura.

Avverso il silenzio rigetto ..... ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, ed ha chiesto di ordinare all'amministrazione resistente l'esibizione ed il rilascio dei chiesti documenti.

Diritto

La Commissione rileva preliminarmente la propria incompetenza sul gravame presentato dal ricorrente.

A tale specifico riguardo si rileva che dal combinato disposto degli articoli 25, comma 4, legge n. 241 del 1990 e 12 d.P.R. n. 184 del 2006, si evince come questa Commissione sia competente a decidere sui ricorsi presentati dal destinatario di un provvedimento di diniego di accesso ovvero, in caso di determinazione che consente l'accesso, presentati dal soggetto controinteressato, a condizione, però, che l'amministrazione decidente partecipi delle caratteristiche proprie di quelle centrali e periferiche dello Stato. Qualora, viceversa, si tratti di impugnare un provvedimento emanato da un'amministrazione locale, come nel caso di specie, la Commissione non è competente.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile per incompetenza

PLENUM 15 MARZO 2011

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: .....
Contro
Amministrazione resistente: Ministero dello Sviluppo Economico

Fatto

..... ha chiesto al Ministero resistente di potere accedere ai documenti della propria domanda d'invenzione conclusasi con il diniego della concessione del brevetto.

Comunica il ricorrente che i chiesti documenti sono necessari per tutelare i propri diritti nel ricorso pendente presso la Commissione ricorsi del Ministero resistente.

Avverso il silenzio rigetto ..... ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, ed ha chiesto di ordinare all'amministrazione resistente l'esibizione ed il rilascio dei chiesti documenti.

Diritto

Il ricorso è fondato.

Il ricorrente, quale destinatario del provvedimento con il quale è stata negata la concessione del brevetto, è titolare di un interesse endoprocedimentale a conoscere i documenti del relativo procedimento, senza che sia necessaria la specificazione dell'interesse sotteso all'istanza.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie e, per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

PLENUM 15 MARZO 2011

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Seicos s.p.a.
contro
Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza

Fatto

Il legale rappresentante dell'amministratore delegato della Seicos s.p.a. avv. ....., il 6 ottobre, ha chiesto all'amministrazione resistente di potere accedere ai seguenti documenti:

1. tutti gli atti contrattuali sottoscritti dalla Telecom Italia s.p.a. con parte resistente riferiti direttamente o indirettamente al raggruppamento temporaneo d'imprese, costituito il 30 ottobre 2006 anche con la ricorrente, nonché degli eventuali contratti attuativi e collegati;
2. tutti i documenti contrattuali attuativi e collegati stipulati da Telecom s.p.a. con parte resistente riferiti direttamente o indirettamente al Protocollo d'Intesa stipulato il 28 dicembre 2006 avente ad oggetto "il funzionamento integrato delle reti di telecomunicazione fornite all'amministrazione ad uso governativo";
3. tutti i documenti contrattuali attuativi e collegati stipulati da Telecom s.p.a. con parte resistente riferiti direttamente o indirettamente al contratto stipulato il 18 novembre 2007, repertorio numero 28798, avente ad oggetto la "realizzazione di una rete a larghissima banda nelle regioni del Centro-Nord Dorsale Adriatica e Dorsale Tirrenica"
4. tutti gli atti ed i provvedimenti adottati in relazione agli atti contrattuali di cui ai punti nn. 1, 2 e 3.
5. i documenti amministrativi relativi agli atti mediante i quali è stata bandita la procedura ad evidenza pubblica per l'aggiudicazione del contratto del 18 novembre 2007 citato al punto n. 3.

Il legale rappresentante della società ricorrente, afferma che la Telecom s.p.a. quale mandataria del raggruppamento temporaneo d'imprese costituto con la ricorrente con atto del 30 ottobre 2006, ha stipulato molteplici contratti ed ha partecipato a gare ad evidenza pubblica, senza darne comunicazione alla società ricorrente, la quale è stata lesa nei propri diritti. Pertanto, i chiesti documenti sono necessari per tutelare i propri diritti.

Avverso il silenzio rigetto la Seicos s.p.a. ha presentato ricorso a questa Commissione, la quale, con decisione del 14 dicembre 2010, ha dichiarato fondato il ricorso.

Con successivo ricorso del 16 febbraio, la società ricorrente lamenta che, in esecuzione della predetta decisione della scrivente Commissione, il Ministero resistente ha proceduto a concedere l'accesso solo ad una parte dei documenti. Il Ministero resistente, con memoria del 28 febbraio, comunica, sostanzialmente, che l'esclusione dall'accesso di tali documenti è stata determinata dalla carenza, in capo alla ricorrente, di un interesse ad accedere a tali documenti.

Diritto

La scrivente Commissione rileva di non potere azionare un procedimento esecutivo al fine di rendere eseguibili le proprie decisioni; pertanto, l'eventuale elusione della decisione amministrativa potrà essere impugnata in sede giurisdizionale.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso inammissibile.

PLENUM 15 MARZO 2011

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: .....
Contro
Amministrazione resistente: Università degli Studi di Roma "La Sapienza" – Dipartimento di Medicina Legale, Laboratorio di Tossicologia Forense e Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri

Fatto

Il sig. ..... ha partecipato al concorso a cinquanta posti per allievi al 192° corso dell'Accademia Militare per la formazione di base degli Ufficiali dell'Arma dei Carabinieri e, dopo, essere stato dichiarato idoneo alle prove preselettive, fisiche, alle visite mediche nonché alle prove scritte, è stato ammesso a sostenere gli accertamenti sanitari di controllo e psicoattitudinali. A seguito di questi controlli è stato dichiarato "positivo" all'uso di cannabinoidi, ciò nonostante è stato ammesso con riserva alla fase successiva ed è stato, poi, dichiarato non idoneo alla prova attitudinale.

Il ricorrente, avuta notizia dell'esito positivo dei *drug* test di primo e secondo livello, si è recato presso un laboratorio privato ove ha ripetuto le medesime analisi le quali, però, hanno avuto esito negativo.

A seguito di tale vicenda, il ricorrente ha chiesto alle amministrazioni resistenti di potere accedere ai seguenti documenti:

a) normativa comprovante l'esistenza di un "sigillo di trasporto", oltre al contrassegno (sigillo) comprovante la campionatura delle urine;

b) lettera di trasmissione (restituzione) del referto relativo al citato campione al C.N.S.R., ovvero, se diverso, prima pagina di trasmissione del referto n. 485/10 del 12 luglio 2010, riferito al campione n. 2115897, con annesso il messaggio dell'avvenuta ricezione, nonché le generalità di colui che ha provveduto materialmente all'inoltro;

c) referto strumentale con cromatogramma e spettrometria di massa riferito al campione urine, di cui al sigillo 2115897 (con l'indicazione della data ed ora nelle quali è stato effettuato l'accertamento, stampigliato elettronicamente);

d) evidenza dell'esecuzione, per entrambi i laboratori che hanno eseguito le analisi, dei controlli di qualità interni e dei controlli di qualità esterni (VEQ).

e) verbale delle operazioni eseguite dal personale del laboratorio analisi del laboratorio si tossicologia di parte resistente (acquisizione, verifica di idoneità del campione, apertura del campione etc).

I chiesti documenti, chiarisce il ricorrente, sono necessari per verificare il rispetto delle procedure vigenti nell'esecuzione degli accertamenti e tutelare, così, i propri diritti ed interessi nelle sedi opportune.

L'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" – Dipartimento di Medicina Legale, Laboratorio di Tossicologia Forense, con provvedimento del 28 gennaio 2010, ha negato il chiesto accesso, atteso che il campione esaminato è stato inviato al Comando generale dell'Arma dei Carabinieri – Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento – Ufficio sanitario. Prosegue parte resistente affermando che il campione è, dunque, "di proprietà" della su indicata struttura e che altre istanze di accesso dovranno essere rivolte a tale amministrazione.

Il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, con provvedimento del 3 gennaio 2011, ha concesso l'accesso ad una parte dei documenti ed, in particolare, ai documenti di cui ai punti nn. b) e c), ossia al foglio di accettazione n. 485/2010 del 6 luglio 2010, dal quale si evince la data di arrivo del campione di urine n. 2115897 e la restituzione del relativo referto e copia conforme del referto strumentale con cromatogramma e spettrometria di massa, riferito al campione di urine n.

2115897. Parte resistente ha, inoltre, allegato il provvedimento dirigenziale del Comandante dell'arma dei Carabinieri n. 640/19-1-2009 –U, del 4 febbraio 20101.

Il sig. ..... ha presentato due diversi gravami avverso i citati provvedimenti di diniego del 28 gennaio e del 3 gennaio 2011 emanati, rispettivamente, dall'Università degli Studi di Roma e dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri; tali ricorsi sono oggettivamente riuniti limitatamente alla richiesta di riesame avverso il diniego formulato sui medesimi documenti.

Questa Commissione, con decisione del 1 febbraio, ha invitato l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" – Dipartimento di Medicina Legale, Laboratorio di Tossicologia Forense a comunicare se detiene i chiesti documenti, ferma restando l'interruzione dei termini di legge nelle more dell'adempimento di tale incombente istruttorio.

Il sig. ....., ha chiesto, poi, al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri di potere accedere ai seguenti documenti:

1. normativa interna secondo la quale è applicata una soglia *cut off* di 25 mg/ml , anziché 50 mg/ml (così come previsto dalla normativa vigente), unitamente alle prove di linearità intorno al *cut off* effettuato per validare la metodica;
2. registro di protocollo in arrivo, cartaceo ovvero informatizzato dal quale evincere la data di arrivo del campione 2115897 di urine presso il laboratorio di analisi dell'Università "La Sapienza" di Roma;
3. generalità complete di colui che ha disposto l'inoltro del referto a mezzo fax, nonché di colui che lo ha materialmente inviato;
4. "chiedere al laboratorio di Tossicologia Forense della Sapienza di Roma di motivare la ragione in base alla quale il risultato contenuto sul referto non è espresso in termini numerici, omettendo di fare riferimento ad unità di misura appropriate e d'indicare il margine d'incertezza ad essa associata";
5. copia conforme della fattura emessa dal laboratorio di tossicologia forense relativa ai lavori commissionati da parte resistente sul campione n. 2115897.

Con riferimento al provvedimento emanata dall'Arma dei Carabinieri il 3 gennaio, la scrivente Commissione nella seduta del 1 febbraio, ha accolto il ricorso avverso il diniego di accesso ai documenti di cui ai punti nn. a) d) e); con riferimento ai documenti di cui ai punti n. c), la Commissione ha invitato parte resistente a comunicare se detiene altri documenti, oltre quelli già dati in copia, ferma restando l'interruzione dei termini di legge nelle more dell'adempimento di tale incombente istruttorio. Per quanto riguarda i documenti di cui al punto n. 1 lo accoglie; per quanto riguarda i documenti di cui ai punti nn. 3, 4 e 5 lo respinge; relativamente ai documenti di cui al punto n. 2, la Commissione invita parte resistente a comunicare se detiene altri documenti.

Parte resistente, con memoria dell'11 marzo, dopo avere richiamato la precedente memoria del 24 gennaio, con riferimento alle lettere **a) e d)** della decisione, ossia ai documenti relativi alla normativa comprovante l'esistenza di un sigillo di trasporto, al sigillo comprovante la campionatura delle urine nonché l'evidenza dell'esecuzione dei controlli di qualità interni ed esterni di laboratorio, ha comunicato di ritenere tale documentazione ricompresa nella certificazione ISO 9001:2008, rilasciata dalla società Dasa –Ragister S.p.A. già concessa al ricorrente in copia con il foglio del 16 novembre. Relativamente ai documenti di cui alla lettera **e)** della decisione, ossia verbale delle operazioni eseguite dal personale del laboratorio analisi del dipendente Ufficio Sanitario, parte resistente comunica che tale verbale, del 9 luglio 2010 del "Capo Sezione Visite generali" è stato già rilasciato al ricorrente più volte, da ultimo in data 4 dicembre 2010. Per quanto riguarda i documenti di cui al punto **c)** della decisione, parte resistente comunica che il referto strumentale con cromatogramma e spettometria di massa riferito al campione di urine di cui al sigillo 2115897, pur non facendo parte del fascicolo del ricorrente, è stato acquisito dal Laboratorio di Tossicologia Forense del Dipartimento di Medicina Legale dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", su richiesta verbale formulata dal ricorrente il 4 dicembre 2010; afferma, parte resistente di non possedere altri documenti oltre quello già trasmesso all'indicato Dipartimento di Medicina Legale. Dopo avere richiamato la normativa sulla base della quale sono stati effettuati gli

accertamenti psicofisici, parte resistente, con riferimento ai documenti di cui al punto **n. 1**, informa di avere già fornito al ricorrente la suddetta normativa con foglio del 3 gennaio. Per quanto riguarda i documenti di cui al punto **n. 2** della decisione, l'amministrazione resistente ha affermato di avere reso disponibile il foglio di accettazione n. 485/10 del 6 luglio 2010, dal quale si rileva la data di arrivo del campione di urine n. 2115897 e la restituzione del relativo referto; il registro di protocollo in arrivo dal quale evincere la data di arrivo del campione di urine presso il Laboratorio dell'Università "La Sapienza" potrà, se esistente, essere fornito solo dall'Università.

Il ricorrente, con nota del 3 marzo, ha chiesto a questa Commissione di riesaminare la propria decisione del 1 febbraio, relativamente al rilascio della lettera di trasmissione (restituzione) del referto relativo al campione di urine. A tale riguardo, parte resistente, nella citata memoria dell'11 marzo ha confermato quanto affermato nella lettera del 16 novembre 2010, nella parte in cui si precisa che la prima pagina di trasmissione del referto n. 485/10 del 17 luglio 2010 riferito al campione n. 211589 non è stata assunta agli atti e, presumibilmente, è stata cestinata.

La Commissione, preso atto della memoria di parte resistente, ritiene che la medesima abbia consentito l'accesso ai documenti in proprio possesso e, pertanto, dichiara cessata la materia del contendere.

Parte resistente ha, infine, inviato una memoria il 15 marzo, nella quale specifica che il "foglio delle risposte" è quello sottoscritto dal ricorrente in data 2 luglio 2010, nel corso delle procedure di selezione. L'amministrazione resistente è tenuta a concedere l'accesso a tale documento, anche se sottoscritto dal ricorrente, atteso che il medesimo è titolare di un interesse endoprocedimentale ad acquisirne copia.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, dichiara il ricorso avverso il provvedimento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri del 3 gennaio 2011, improcedibile per cessazione della materia del contendere; relativamente alla richiesta di accesso al "foglio delle riposte", il ricorso è accolto.

Con riferimento al gravame avverso il provvedimento dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" – Dipartimento di Medicina Legale, Laboratorio di Tossicologia Forense, resta sospesa l'interruzione dei termini di legge nelle more dell'adempimento dell'incombente istruttorio.

PLENUM 15 MARZO 2011

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: .....
Contro
Amministrazione resistente: Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – XI Ufficio Dirigenziale Territoriale di Napoli – Ufficio Scolastico Provinciale di Napoli

Fatto

....., quale partecipante al concorso ordinario per l'insegnamento nella scuola materna, indetto con DRSSM 6 aprile 1999, ha chiesto, con istanza del 29 gennaio 2010, successivamente reiterata, di potere accedere ai decreti di rettifica della graduatoria ed alla relativa documentazione al fine di verificare la correttezza delle posizioni assunte dai candidati che la precedono in graduatoria; in particolare, la ricorrente ha chiesto di potere accedere ai fascicoli degli aspiranti alla nomina collocatisi in graduatoria dal posto 2538 al posto 2385. Specifica ..... che la rettifica della graduatoria originaria ha determinato uno slittamento della propria posizione e la mancata immissione in ruolo; infatti, l'ultimo candidato assunto con contratto a tempo indeterminato rivestiva il 2516° posto e la ricorrente nella graduatoria originaria, successivamente modificata, occupava la 2385 posizione.

La ricorrente, nonostante si sia recata diverse volte presso gli uffici dell'amministrazione resistente per esercitare il proprio diritto, in data 3 febbraio 2011, ha potuto acquisire copia, solo, dei 54 fascicoli in possesso dell'Ufficio Regionale, per i rimanenti documenti l'amministrazione resistente ha, infatti, invitato la ricorrente a recarsi presso gli uffici scolastici provinciali.

Avverso il parziale rigetto ..... ha presentato ricorso a questa Commissione, chiedendo di ordinare all'amministrazione resistente l'esibizione e la copia dei chiesti documenti.

Diritto

L'amministrazione resistente, con provvedimento del 3 febbraio, ha comunicato di avere consentito l'accesso ai fascicoli dei candidati vincitori in proprio possesso. Pertanto, con riferimento a tale lagnanza il ricorso è inammissibile atteso che ai sensi dell'art. 2, comma 2, del d.P.R. n. 184 del 2006, "il diritto di accesso si esercita con riferimento ai documenti amministrativi materialmente esistenti al momento della richiesta e detenuti alla stessa data da una pubblica amministrazione, nei confronti dell'autorità competente a formare l'atto conclusivo o a detenerlo stabilmente".

Relativamente alla richiesta di copia del decreto di rettifica e dei documenti a supporto delle modifiche apportate alla graduatoria, questa Commissione chiede all'amministrazione resistente se possiede gli indicati documenti. Nelle more dell'acquisizione di tale riscontro il termine per la decisione resta interrotto.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, invita l'amministrazione resistente a fornire i chiarimenti di cui in motivazione. I termini di legge sono interrotti per l'adempimento dell'incombente istruttorio.

PLENUM 15 MARZO 2011

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: .....
Contro
Amministrazione resistente: Ministero dell'Economia e delle Finanze

Fatto

....., in data, 2 dicembre 2010, ha chiesto all'amministrazione resistente di potere accedere al contratto di lavoro di ....., inserito al 29° posto della graduatoria del concorso ordinario per l'insegnamento, classe AO 33. Specifica il ricorrente l'interesse ad acquisire l'indicato documento si fonda sul una presunta violazione dei diritti umani, sulla mancanza di mezzi di sussistenza, su una presunta violazione delle norme a tutela della trasparenza.

Avverso il silenzio rigetto, ... ha presentato ricorso, l'11 febbraio 2011, a questa Commissione chiedendo di ordinare all'amministrazione resistente l'esibizione ed il rilascio dei chiesti documenti.

Diritto

Il ricorso è irricevibile per tardività, ai sensi del combinato disposto dell'art. 25, comma 4, della legge n. 241 del 1990 e dell'art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 184 del 2006, essendo stato proposto oltre la scadenza del termine di trenta giorni a decorrere dalla formazione del silenzio rigetto avvenuta il 2 gennaio 2011.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo dichiara irricevibile per tardività.

PLENUM 15 MARZO 2011

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: .....
Contro
Amministrazione resistente: Comune di Selva di Progno (VR)

Fatto

....., in qualità di capogruppo del gruppo consiliare "Comunità Unita – Lega Nord", ha presentato numerose istanze di accesso al comune resistente senza, tuttavia, ottenere alcuna risposta.

Avverso il silenzio rigetto ..... ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, ed ha chiesto di ordinare all'amministrazione resistente l'esibizione ed il rilascio dei chiesti documenti.

Diritto

La Commissione rileva preliminarmente la propria incompetenza sul gravame presentato dal ricorrente.

A tale specifico riguardo si rileva che dal combinato disposto degli articoli 25, comma 4, legge n. 241 del 1990 e 12 d.P.R. n. 184 del 2006, si evince come questa Commissione sia competente a decidere sui ricorsi presentati dal destinatario di un provvedimento di diniego di accesso ovvero, in caso di determinazione che consente l'accesso, presentati dal soggetto controinteressato, a condizione, però, che l'amministrazione decidente partecipi delle caratteristiche proprie di quelle centrali e periferiche dello Stato. Qualora, viceversa, si tratti di impugnare un provvedimento emanato da un'amministrazione locale, come nel caso di specie, la Commissione non è competente.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile per incompetenza.

PLENUM 15 MARZO 2011

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: .....
Contro
Amministrazione resistente: Regione Lazio

Fatto

La ricorrente, quale partecipante al concorso per venti posti di Assistente - Area Amministrativa - cat. C, bandito dall'amministrazione resiste ha chiesto, con diverse istanze del 10 febbraio e del 1° marzo, di potere accedere al risultato della propria prova preselettiva ed ai risultati delle prove preselettive svolte dai sessanta concorrenti ammessi allo svolgimento delle prove successive, nonché ai verbali redatti dalla commissione esaminatrice e, in particolare, al verbale compilato nel corso della prima seduta.

Avverso il silenzio rigetto ..... ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge numero 241 del 1990, alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, ed ha chiesto di ordinare all'amministrazione resistente l'esibizione ed il rilascio dei chiesti documenti.

Diritto

La Commissione rileva preliminarmente la propria incompetenza sul gravame presentato dal ricorrente.

A tale specifico riguardo si rileva che dal combinato disposto degli articoli 25, comma 4, legge n. 241 del 1990 e 12 d.P.R. n. 184 del 2006, si evince come questa Commissione sia competente a decidere sui ricorsi presentati dal destinatario di un provvedimento di diniego di accesso ovvero, in caso di determinazione che consente l'accesso, presentati dal soggetto controinteressato, a condizione, però, che l'amministrazione decidente partecipi delle caratteristiche proprie di quelle centrali e periferiche dello Stato. Qualora, viceversa, si tratti di impugnare un provvedimento emanato da un'amministrazione locale, come nel caso di specie, la Commissione non è competente.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile per incompetenza

PLENUM 15 MARZO 2011

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: ..... e .....
Contro
Amministrazione resistente: Comune di Lucca

Fatto

I ricorrenti hanno chiesto all'amministrazione comunale resistente di potere accedere ai documenti del procedimento di nomina dell'arch. ..... a componente del collegio ambientale comunale ed, in particolare, ai documenti relativi alla valutazione dei titoli di studio e/o esperienze della candidata, al curriculum vitae, alla valutazione compiuta dall'ufficio deputato al vaglio dei curricula degli altri candidati, nonché copia dei curricula presentati nel numero di cinquanta. Comunicano i ricorrenti, nel presente gravame, che è pendente un procedimento penale presso il Tribunale di Lucca avviato su querela dei ricorrenti.

Parte resistente ha concesso l'accesso alla Delibera di Giunta n. 305 del 2008, con la quale la controinteressata è stata nominata nel su indicato collegio ed ha negato l'accesso agli altri documenti per tutelare il diritto alla riservatezza dell'architetto ..... e degli altri candidati controinteressati.

Avverso il silenzio rigetto ..... e .....**,** tramite il legale rappresentante**,** hanno presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, ed ha chiesto di ordinare all'amministrazione resistente l'esibizione ed il rilascio dei chiesti documenti.

Diritto

La Commissione rileva preliminarmente la propria incompetenza sul gravame presentato dal ricorrente.

A tale specifico riguardo si rileva che dal combinato disposto degli articoli 25, comma 4, legge numero 241 del 1990 e 12 d.P.R. n. 184 del 2006, si evince come questa Commissione sia competente a decidere sui ricorsi presentati dal destinatario di un provvedimento di diniego di accesso ovvero, in caso di determinazione che consente l'accesso, presentati dal soggetto controinteressato, a condizione, però, che l'amministrazione decidente partecipi delle caratteristiche proprie di quelle centrali e periferiche dello Stato. Qualora, viceversa, si tratti di impugnare un provvedimento emanato da un'amministrazione locale, come nel caso di specie, la Commissione non è competente.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile per incompetenza.

PLENUM 15 MARZO 2011

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: .....
Contro
Amministrazione resistente: Comune di Perugia

Fatto

..... ha presentato, il 20 gennaio 2011, istanza di acceso al comune resistente avente ad oggetto alcune pratiche edilizie intestate al controinteressato ....., al fine di difendere i propri interessi. Nonostante l'opposizione del controinteressato, l'amministrazione comunale, con provvedimento del 21 febbraio 2011, ha proceduto a rilasciare copia dei chiesti documenti, comunicando, tuttavia, di volere tutelare il diritto alla protezione dei dati personali del controinteressato mediante la sottrazione dei documenti o di parte dei documenti contenenti dati potenzialmente lesivi di tale diritto.

Avverso il provvedimento di accoglimento del 21 febbraio, il controinteressato ..... ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, ed ha chiesto di riesaminare il provvedimento di diniego del 21 febbraio al fine di rigettare l'istanza di accesso.

Diritto

La Commissione rileva preliminarmente la propria incompetenza sul gravame presentato dal ricorrente.

A tale specifico riguardo si rileva che dal combinato disposto degli articoli 25, comma 4, legge n. 241 del 1990 e 12 d.P.R. n. 184 del 2006, si evince come questa Commissione sia competente a decidere sui ricorsi presentati dal destinatario di un provvedimento di diniego di accesso ovvero, in caso di determinazione che consente l'accesso, presentati dal soggetto controinteressato, a condizione, però, che l'amministrazione decidente partecipi delle caratteristiche proprie di quelle centrali e periferiche dello Stato. Qualora, viceversa, si tratti di impugnare un provvedimento emanato da un'amministrazione locale, come nel caso di specie, la Commissione non è competente.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile per incompetenza

PLENUM 15 MARZO 2011

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: .....
contro
Amministrazione resistente: Università degli studi di Palermo - Associazione Sintesi

Fatto

Il sig. ....., a seguito della partecipazione con il gruppo *Maribelle* (costituito dall'istante, odierno ricorrente) al premio per imprese *Start Cup Palermo 2008* indetto dall'Associazione Sintesi in collaborazione con diverse istituzioni pubbliche, in data 14 dicembre chiedeva all'associazione medesima di poter accedere ai seguenti documenti: 1) dati relativi all'esito del procedimento e all'utilizzo e cessione dei dati relativi al progetto *Maribelle* costituito dal richiedente; 2) la graduatoria e la composizione dei gruppi vincitori nonché le motivazione e ogni atto inerente l'assegnazione del premio *Start Cup Palermo* 2008; 3) gli allegati relativi al *business plan* presentato dal gruppo *Maribelle*.

L'istanza veniva motivata dal richiedente in virtù della circostanza che il premio in denaro, vinto dal gruppo *Maribelle*, in realtà non è mai stato consegnato al ..... in quanto, secondo la prospettazione di quest'ultimo, il progetto vincitore sarebbe stato ceduto a terzi senza che l'odierno ricorrente ne fosse a conoscenza.

Con nota del 20 gennaio l'Associazione Sintesi riscontrava l'istanza di accesso negando l'ostensione, stante la natura privatistica dell'associazione, la perenzione dei termini per proporre azione in giudizio e la presenza di controinteressati la cui riservatezza è stata ritenuta prevalente.

Contro tale nota di diniego il ..... ha presentato ricorso alla scrivente Commissione datato 26 febbraio u.s. chiedendone l'accoglimento. In data 8 marzo parte resistente ha trasmesso memoria difensiva insistendo per il rigetto del ricorso.

Diritto

Preliminarmente la Commissione, esaminato il ricorso, ritiene di dover acquisire prova – agli atti mancante - della data di ricezione della nota impugnata dall'odierno ricorrente. Tale elemento è indispensabile in via pregiudiziale per la verifica della ricevibilità del gravame sul versante del rispetto del termine decadenziale di trenta giorni previsto dalla normativa vigente, atteso che il ricorso porta la data del 26 febbraio 2011 mentre il provvedimento impugnato quella del 20 gennaio u.s.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, invita il ricorrente a fornire prova della data di ricevimento del provvedimento impugnato. I termini per la decisione sono interrotti.

PLENUM 15 MARZO 2011

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sigg.ri ..... e .....
contro
Amministrazione resistente: Prefettura di Bologna – Ufficio cittadinanza

Fatto

I Sigg.ri ..... e ..... in data 28 maggio 2010 hanno presentato domanda per l'ottenimento della cittadinanza italiana in favore del sig. ..... Successivamente, in data 18 agosto gli stessi chiedevano di poter accedere ai documenti del procedimento relativo all'istanza del 28 maggio. Tale richiesta veniva accolta da parte resistente e l'accesso esercitato in data 10 settembre 2010. Il giorno 14 febbraio 2011 gli odierni ricorrenti rappresentano di essersi nuovamente recati presso gli uffici dell'amministrazione resistente per chiedere in via informale un ulteriore accesso che, secondo gli istanti, non veniva concesso. Contro tale diniego, pertanto, i sigg.ri ..... e ..... hanno presentato ricorso alla scrivente Commissione in data 15 febbraio u.s. chiedendone l'accoglimento.

In data 1 marzo u.s. parte resistente ha trasmesso memoria difensiva eccependo la circostanza che in data 14 febbraio nessuna richiesta formale di accesso è stata inoltrata all'amministrazione e che comunque da parte del funzionario al quale si sono rivolti gli odierni ricorrenti non vi è stato alcun comportamento ostruzionistico.

Diritto

La Commissione rileva preliminarmente l'inammissibilità del ricorso, atteso che lo stesso è stato presentato a fronte di una richiesta e di un diniego verbale di accesso. A tale riguardo si osserva che l'imprescindibilità della richiesta formale di accesso è confermata dall'incipit del comma 4, art. 25, l. n. 241 del 1990 nella parte in cui si riferisce all'inutile decorso dei trenta giorni previsti per la conclusione del procedimento per computare i quali, evidentemente, c'è bisogno di un atto formale col quale l'istante proponga domanda di accesso.

Nel caso di specie, per stessa ammissione dei ricorrenti, tale domanda non vi è stata e pertanto il ricorso è inammissibile.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile, fatta salva la facoltà di proporre formale istanza di accesso.

PLENUM 15 MARZO 2011

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig. .....
contro
Amministrazione resistente: Questura di Treviso – Ufficio immigrazione

Fatto

Il sig. ....., rappresentato e difeso dall'Avv. …....., si è visto comunicare in data 13 dicembre 2010 l'avvio del procedimento preordinato al diniego di rilascio di permesso di soggiorno in quanto non in possesso di uno dei requisiti previsti dalla normativa. Pertanto, in data 23 dicembre u.s. il sig. ..... formulava domanda di accesso ai documenti concernenti il suddetto procedimento, al fine di tutelare le proprie ragioni sia in sede procedimentale che, eventualmente, giurisdizionale. La Questura non ha dato seguito alla domanda di accesso nei trenta giorni successivi e dunque l'istante in data 9 febbraio 2011 ha proposto ricorso avverso il silenzio così formatosi, chiedendone l'accoglimento.

Diritto

Il ricorso è fondato e va accolto. Nessun dubbio sulla legittimazione del ricorrente atteso che la documentazione oggetto della richiesta di accesso lo riguarda direttamente e che l'accesso nella fattispecie in esame è del tipo endoprocedimentale, per il quale l'orientamento del giudice amministrativo è costante nel senso che "…il soggetto la cui posizione giuridica è incisa da un provvedimento amministrativo, null'altro deve dimostrare, per legittimare l'actio ad exhibendum nei confronti degli atti e documenti formati nel relativo procedimento, se non la sua veste di destinatario del provvedimento stesso, posto che, in questo caso, l'interesse «giuridicamente rilevante» risulta già normativamente qualificato dagli art. 9 e 10 l. n. 241 del 1990 (così, Consiglio di Stato, Sez. VI, 13 aprile 2006, n. 2068). Nel caso di specie, inoltre, non sembrano ricorrere fattispecie di esclusione e quindi l'accesso deve essere consentito".

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione entro trenta giorni a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

PLENUM 15 MARZO 2011

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: .....
contro
Amministrazione resistente: Ministero per i beni e le attività culturali e Comune di Frosinone

Fatto

Il sig. ..... riferisce di aver presentato al Ministero per i beni e le attività culturali in data 23 settembre 2009 e successivamente in data 10 gennaio u.s. una segnalazione relativa ai platani siti in Via Roma, Frosinone con contestuale richiesta di accesso agli atti conseguenti all'esposto. Con nota del 30 settembre 2009 il Ministero trasmetteva, dandone comunicazione all'istante, la segnalazione al competente Comune di Frosinone il quale non ha dato seguito all'inoltro, non fornendo alcun riscontro allo stesso.

Pertanto in data 14 febbraio u.s. il ..... ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento.

Diritto

La Commissione rileva preliminarmente la propria incompetenza rispetto al ricorso presentato dalla ricorrente nei confronti dell'amministrazione resistente.

A tale specifico riguardo si rileva che dal combinato disposto degli articoli 25, comma 4, l. n. 241/1990 e 12 D.P.R. n. 184/06, si evince come questa Commissione sia competente a decidere sui ricorsi presentati dal destinatario di un provvedimento di diniego di accesso ovvero, in caso di determinazione che consente l'accesso, presentati dal soggetto controinteressato, a condizione, però, che l'amministrazione decidente partecipi delle caratteristiche proprie di quelle centrali e periferiche dello Stato.

Qualora, viceversa, si tratti di impugnare un provvedimento emanato da un'amministrazione locale, come nel caso di specie, la Commissione non è competente.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile per incompetenza**.**

PLENUM 15 MARZO 2011

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig.ra .....
contro
Amministrazione resistente: Ambasciata d'Italia ad Asmara – Ufficio Consolare

Fatto

La sig.ra ....., rappresentata dall'Arch. ..... giusta procura speciale alle liti rilasciata il 14 gennaio 2011, riferisce quanto segue. In data 14 gennaio il procuratore dell'odierna ricorrente ha presentato all'amministrazione resistente domanda di accesso agli atti dello stato civile del sig. ..... presunto padre della richiedente. L'ambasciata ha prontamente consentito l'accesso il quale, tuttavia e a giudizio della richiedente, non ha soddisfatto le istanze della sig.ra ..... Pertanto in data 25 gennaio reiterava la richiesta preordinata ad ottenere il rilascio di una serie di certificazioni (certificazione degli eredi del sig. ....., certificazione del Comune ove è stato trascritto il suo atto di nascita e certificazione dei comuni ove sono stati reimpatriati gli eredi).

L'ambasciata, con nota del 27 gennaio 2011 ha negato l'accesso, ritenendo non sufficientemente provato il legame di parentela della richiedente col defunto ..... e ravvisando pertanto esigenze di riservatezza in capo agli eredi di quest'ultimo ritenute prevalenti sulle motivazioni poste a fondamento della richiesta di accesso.

Diritto

Preliminarmente la Commissione rileva la presenza di soggetti controinteressati nelle persone degli eredi del sig. ....., non individuabili dalla ricorrente ed ai quali il presente gravame va notificato.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 184, 12 aprile 2006, considerato che dall'esame degli atti risulta la presenza di controinteressati allo stato non individuabili**,** invita l'amministrazione a notificare loro il gravame presentato dalla sig.ra ..... ai sensi dell'art. 12, comma 5, D.P.R. n.184/2006. I termini della decisione sono interrotti.

PLENUM 15 MARZO 2011

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: .....
contro
Amministrazione resistente: Comune di Nocera Terinese

Fatto

Il sig. ....., nella qualità di consigliere comunale dell'amministrazione resistente, in data 30 settembre 2010 ha chiesto di accedere ad alcune delibere del Comune di Nocera Terinese.

L'amministrazione non ha dato riscontro all'istanza nei trenta giorni successivi, pertanto in data 4 marzo u.s. il sig. ..... ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento.

Diritto

La Commissione rileva preliminarmente la propria incompetenza rispetto al ricorso presentato dalla ricorrente nei confronti dell'amministrazione resistente.

A tale specifico riguardo si rileva che dal combinato disposto degli articoli 25, comma 4, l. n. 241/1990 e 12 D.P.R. n. 184/06, si evince come questa Commissione sia competente a decidere sui ricorsi presentati dal destinatario di un provvedimento di diniego di accesso ovvero, in caso di determinazione che consente l'accesso, presentati dal soggetto controinteressato, a condizione, però, che l'amministrazione decidente partecipi delle caratteristiche proprie di quelle centrali e periferiche dello Stato.

Qualora, viceversa, si tratti di impugnare un provvedimento emanato da un'amministrazione locale, come nel caso di specie, la Commissione non è competente.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile per incompetenza**.**

PLENUM 15 MARZO 2011

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: .....
contro
Amministrazione resistente: Camera di Commercio Industria Agricoltura ed Artigianato – Reggio Calabria

Fatto

L'avv. ..... ha preso parte alla selezione pubblica indetta dall'amministrazione resistente per la formazione di un elenco triennale da utilizzare per assunzioni a tempo determinato nella categoria C, assistente servizi amministrativi e di supporto. All'esito della selezione l'avv. ..... veniva collocata al posto n. 325 vedendosi assegnare un punteggio complessivo pari a 3,80.

Ritenendo errata la valutazione dei titoli e la conseguente attribuzione del punteggio operata nei propri confronti, l'odierna ricorrente ha chiesto in data 20 dicembre 2010 di poter accedere alle domande di partecipazione dei candidati collocatisi dal n. 1 al 324 unitamente a tutti i titoli e documenti da questi prodotti, nonché ai verbali di valutazione e a tutti gli altri documenti concernenti il procedimento selettivo in questione.

Parte resistente, con nota del 30 dicembre successivo, rispondeva all'istante ribadendo l'esattezza dei criteri utilizzati nell'assegnazione del punteggio e tacendo sostanzialmente sulla domanda di accesso. L'avv. ..... reiterava la richiesta ostensiva con raccomandata del 10 gennaio u.s. non ricevendo risposta nei trenta giorni e, quindi, in data 18 febbraio ha presentato ricorso alla scrivente Commissione, chiedendone l'accoglimento. In data 8 marzo parte resistente comunicava all'odierna ricorrente l'accoglimento dell'istanza, invitandola a prendere contatti con un proprio funzionario per concordare le modalità di esercizio del diritto di accesso.

Diritto

Rileva preliminarmente la Commissione la tardività della presentazione del ricorso. L'articolo 12, comma 2, D.P.R. n. 184/2006, invero, dispone che il gravame avverso provvedimenti di diniego e/o differimento dell'accesso debba essere presentato nei trenta giorni successivi alla piena conoscenza del provvedimento impugnato o alla formazione del silenzio. Nel caso di specie, nonostante la prospettazione della ricorrente che ha inteso impugnare il silenzio formatosi a seguito dell'istanza datata 10 gennaio 2011, la scrivente ritiene che il silenzio si fosse già formato già al momento della risposta del 30 dicembre 2010, come rilevato dalla stessa ricorrente nella successiva istanza nella parte in cui si duole dell'assenza di qualsivoglia riferimento alla propria domanda ostensiva. A far data da tale provvedimento, pertanto, è cominciato a decorrere il termine di trenta giorni per proporre ricorso alla scrivente; termine che in data 18 febbraio 2011, allorquando è stato presentato il gravame oggetto della presente decisione, è decorso.

PQM

La Commissione dichiara irricevibile il ricorso ai sensi dell'art. 12, comma 8, del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184.

PLENUM 15 MARZO 2011

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: .....
contro
Amministrazione resistente: Agenzia delle entrate - Pescara

Fatto

Il sig. ....., ha presentato all'amministrazione resistente due istanze di accesso rispettivamente datate 11 novembre e 30 dicembre 2010, tese ad ottenere copia della documentazione relativa alla comunicazione di inizio lavori per ristrutturazione edilizia necessaria per fruire della conseguente detrazione IRPEF.

Parte resistente non ha fornito riscontro a nessuna delle due domande di accesso e pertanto, contro il silenzio formatosi, in data 24 febbraio u.s. il ..... ha presentato ricorso alla scrivente Commissione, chiedendone l'accoglimento. In data 8 marzo parte resistente ha inoltrato alla scrivente copia della comunicazione con la quale ha trasmesso al ricorrente copia della documentazione domandata.

Diritto

Rileva preliminarmente la Commissione l'improcedibilità del gravame per intervenuta cessazione della materia del contendere stante la comunicazione dell'Agenzia delle entrate di cui alle premesse in fatto.

PQM

La Commissione dichiara improcedibile il ricorso per intervenuta cessazione della materia del contendere.

PLENUM 15 MARZO 2011

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig. .....
contro
Amministrazione resistente: Guardia di Finanza – Compagnia di Monopoli (BA)

Fatto

Il sig. ....., maresciallo aiutante in servizio presso la Tenenza della Guardia di Finanza di Putignano, con istanza del 12 gennaio 2011 ha chiesto di poter accedere a tutti documenti relativi all'esposto anonimo per truffa assicurativa nei confronti dell'istante trasmessi da parte resistente alla competente procura.

L'amministrazione resistente, con nota del 7 febbraio u.s. ha negato l'accesso affermando di non possedere alcuno dei documenti domandati dall'odierno ricorrente. Pertanto, in data 14 febbraio 2011 il maresciallo ..... ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento. In data 2 marzo u.s. parte resistente ha trasmesso memoria difensiva.

Diritto

Sul ricorso presentato dal maresciallo ..... la Commissione osserva quanto segue.

Il diritto di accesso disciplinato dagli articoli 22 e ss. della legge si esercita nei confronti di documenti formati o posseduti dall'amministrazione al momento della richiesta. Dal tenore della nota di parte resistente impugnata dall'odierno ricorrente sembra di comprendere che presso la Compagnia di Monopoli non esista alcun atto relativo alla vicenda rappresentata dallo ..... Tuttavia, non essendo questa circostanza chiaramente espressa dall'amministrazione resistente nemmeno nella memoria difensiva di cui alle premesse in fatto, questa Commissione invita la Compagnia della Guardia di Finanza a fornire chiarimenti al riguardo.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, invita l'amministrazione a fornire notizie circa il possesso di documenti relativi all'esposto di cui alle premesse in fatto. I termini di legge sono interrotti.

PLENUM 15 MARZO 2011

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig.ra .....
contro
Amministrazione resistente: INPS- Roma Montesacro

Fatto

La sig.ra ....., rappresentata e difesa dall'avv. ....., in data 19 gennaio u.s. ha presentato richiesta di accesso all'amministrazione resistente relativa alla documentazione attestante la posizione lavorativa, creditoria e pensionistica del sig. ....., nei confronti del quale l'istante vanta pretese creditorie.

L'amministrazione non ha fornito riscontro nei trenta giorni successivi e pertanto, in data 1 marzo la ..... ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento.

Diritto

Preliminarmente la Commissione rileva la presenza di un controinteressato all'ostensione in capo al sig. ..... Pertanto, trattandosi di soggetto individuabile al momento della proposizione del ricorso da parte della stessa ricorrente, questa avrebbe dovuto provvedere alla notifica al controinteressato secondo il disposto di cui all'art. 12, comma 4, lettera *b*). Non avendo assolto l'incombente, il ricorso deve dichiararsi inammissibile.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lettera *c*) del D.P.R. n. 184, 12 aprile 2006, lo dichiara inammissibile.

PLENUM 15 MARZO 2011

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: dottor .....
contro
Amministrazione resistente: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Fatto

Il dottor ..... il 3 gennaio 2011 ha chiesto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti accesso ai documenti posti a fondamento della valutazione di inidoneità del medesimo a ricoprire l'incarico di dirigente di seconda fascia.

Lamentando la mancata risposta dell'Amministrazione, il dottor ..... ha presentato il 2 marzo 2011 ricorso a questa Commissione, chiedendone l'accoglimento.

Diritto

La Commissione ritiene il presente gravame meritevole di accoglimento.

Poiché non appare dubbio che i documenti chiesti incidono nella sfera giuridica dell'istante, in quanto tali o in quanto temporalmente e logicamente presupposti, la spettanza a parte ricorrente del diritto ad accedervi si fonda sulla loro natura di atti endoprocedimentali, ai sensi del combinato disposto dell'art. 7, c. 1, e dell'art. 10, c. 1, lett. a), della legge n. 241/90.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e invita conseguentemente l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso, entro trenta giorni, nei sensi di cui in motivazione.

PLENUM 15 MARZO 2011

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: dott. .....
contro
Amministrazione resistente: Ministero dell'istruzione – 302° circolo didattico Lazio

Fatto

L'istante, in qualità di rappresentante eletto dai genitori nel Consiglio di interclasse, ha chiesto il 21 febbraio 2011 all'amministrazione epigrafata copia dei verbali del Consiglio di circolo del 25 e 29 novembre 2010 e del 18 gennaio 2011.

L'Amministrazione, con nota del 23 febbraio 2011, ha comunicato all'istante che, per avviare la procedura di accesso agli atti, attende una motivazione della richiesta di accesso, e puntualizza che il rilascio di copia documentale è subordinato al rimborso dei costi di riproduzione, nonché dei diritti di ricerca e di visura.

Avverso tale comunicazione, interpretata quale differimento dell'accesso, il ricorrente si è rivolto l'1 marzo 2011 a questa Commissione, perché valutati i fatti assuma le conseguenti determinazioni. Nell'occasione ha inoltre specificato di aver partecipato personalmente alle riunioni del Consiglio di circolo del 25 e 29 novembre u.s.

Memoria di parte resistente del 3 marzo 2011 nega l'interpretazione della nota del 23 febbraio 2011 quale differimento.

Diritto

La Commissione ritiene di dover accogliere l'odierno gravame.

La comunicazione dell'amministrazione, difatti, differendo sine die l'attivazione del procedimento amministrativo al verificarsi di una condizione, quella della comunicazione da parte dell'istante dei motivi della richiesta di accesso, si configura sostanzialmente come un diniego, ed è da considerarsi pertanto autonomamente impugnabile.

Nel merito, poi, rammentando quanto espresso dal supremo giudice amministrativo (cfr. CdS sez. VI – sent. n. 7624/05) sul fatto che non può essere pronunciata dall'amministrazione l'inidoneità all'accesso a causa della sola assenza dell'indicazione dell'interesse azionato, qualora questo sia chiaramente desumibile dalla semplice qualità del richiedente, il motivo del diniego qui in esame non può trovare accoglimento: nel caso dell'odierno gravame è ictu oculi evidente come l'interesse ad accedere ai verbali chiesti sia consequenziale all'ufficio, ricoperto dall'istante, di rappresentante dei genitori, e quindi alla necessità di avere piena cognizione dell'andamento della vita scolastica.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e invita conseguentemente l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso, entro trenta giorni, nei sensi di cui in motivazione.

PLENUM 15 MARZO 2011

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: dott. .....
contro
Amministrazione resistente: INPS Piemonte

Fatto

Il dottor ..... ha chiesto il 14 gennaio 2011 tramite il suo legale all'INPS Piemonte copia conforme dei curricula dei partecipanti a una procedura selettiva a cui egli ha partecipato.

Ne è scaturito uno scambio epistolare, fra l'amministrazione e l'istante, di chiarimenti riguardo quanto effettivamente chiesto.

Il dottor ....., ritenendo tali richieste pretestuose, ha infine presentato ricorso a questa Commissione, il 21 febbraio 2011, chiedendone l'accoglimento.

Memoria di parte resistente del 7 marzo 2011 ripercorre la vicenda e dimostra per tabulas l'avvenuto rilascio, il 2 marzo 2011, dei documenti chiesti.

Diritto

Preso atto della memoria di parte resistente la Commissione ritiene cessata la materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

PLENUM 15 MARZO 2011

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: signora .....
contro
Amministrazione resistente: Comune di Subiaco (RM)

Fatto

La signora ..... ha chiesto il 29 novembre 2010 al Comune di Subiaco copia conforme di alcuni documenti riguardanti un immobile di proprietà della sua deceduta madre.

Lamentando la mancata risposta dell'Amministrazione, la signora ..... ha presentato il 16 febbraio 2011 ricorso a questa Commissione, chiedendone l'accoglimento.

Diritto

La Commissione rileva preliminarmente la propria incompetenza rispetto alla richiesta formulata da parte ricorrente avverso il Comune di Subiaco.

A tale specifico riguardo si rileva che dal combinato disposto dell'articolo 25, comma 4, legge n. 241/90 e dell'articolo 12 d.P.R. n. 184/2006, si evince come questa Commissione sia competente a decidere sui ricorsi presentati dal destinatario di un provvedimento di diniego espresso o tacito di accesso, ovvero, in caso di determinazione che consente l'accesso, presentati dal soggetto controinteressato, a condizione, però, che l'amministrazione decidente partecipi delle caratteristiche proprie di quelle centrali e periferiche dello Stato.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile per incompetenza.

PLENUM 15 MARZO 2011

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: sig. .....
contro
Amministrazione resistente: Casa circondariale di Lanciano (CH)

Fatto

Il signor ....., in qualità di segretario provinciale UIL-PA penitenziari, ha chiesto alla direzione della Casa circondariale di Lanciano, il 25 novembre 2010, di accedere al contratto integrale relativo alla mensa ordinaria di servizio, completo di allegati e integrazioni, al fine di valutare la correttezza dell'abolizione del servizio mensa per il personale del carcere.

L'Amministrazione ha negato l'accesso, con nota del 15 gennaio 2011 notificata il 28 gennaio 2011, per ritenuta carenza di interesse.

Avverso tale determinazione il signor ..... ha presentato, il 27 febbraio 2011, ricorso a questa Commissione, chiedendone l'accoglimento.

Diritto

La Commissione ritiene il presente gravame meritevole di accoglimento.

Il Sindacato, difatti, ha un interesse qualificato e differenziato ad accedere ai documenti relativi al servizio mensa interno alla struttura carceraria, in quanto l'interesse è riferibile all'associazione in quanto tale e con riferimento agli scopi da essa perseguiti. Il diritto d'accesso è peraltro prevalente sulla riservatezza di eventuali contro interessati, trattandosi qui di dati comuni.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e invita conseguentemente l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso, entro trenta giorni, nei sensi di cui in motivazione.

PLENUM 15 MARZO 2011

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: sig. .....
contro
Amministrazione resistente: Monopoli di Stato - Messina

Fatto

Il signor ..... il 20 dicembre 2010 e il 28 gennaio 2011 ha chiesto agli uffici dei Monopoli di Stato di Messina notizie su di un procedimento di trasferimento di rivendita di tabacchi, essendo egli proprietario dell'immobile precedentemente condotto dal titolare della rivendita di tabacchi.

L'Amministrazione, con nota dell'8 febbraio 2011, ha negato quanto chiesto per ritenuta carenza di interesse.

Il 23 febbraio 2011, assistito dal proprio legale, il ricorrente ha presentato ricorso a questa Commissione, chiedendone l'accoglimento.

Parte resistente, con memoria del 7 marzo 2011, insiste per il diniego.

Diritto

Preliminarmente la Commissione osserva quanto segue.

Il ricorso in esame è inammissibile, a norma dell'art. 12 c. 7 lett. c) DPR 184/06, in quanto privo di allegazione del provvedimento impugnato, come previsto dall'art. 12 c. 4 lett. a) DPR 184/06.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile.

PLENUM 15 MARZO 2011

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: avv. .....
contro
Amministrazione resistente: Consiglio dell'ordine degli avvocati di Roma

Fatto

L'avvocato ..... il 25 maggio 2010 ha chiesto all'amministrazione in epigrafe accesso ad alcuni documenti conseguenti a un esposto presentato dallo stesso avverso l'avvocato ....., il quale è stato informato il 27 luglio 2010 dall'Amministrazione della richiesta di accesso.

Il 25 gennaio 2011, in mancanza di risposta, l'avv. ..... ha reiterato l'istanza del 25 maggio 2010.

Il 10 febbraio 2011, avverso il silenzio serbato dal Consiglio dell'ordine degli avvocati di Roma sulla richiesta ostensiva, l'avv. ..... ha presentato ricorso a questa Commissione, chiedendone l'accoglimento.

Diritto

La Commissione rileva preliminarmente la tardività della presentazione del ricorso. L'articolo 12, comma 2, D.P.R. n. 184/2006 dispone infatti che il gravame avverso provvedimenti di diniego e/o differimento dell'accesso debba essere presentato nei trenta giorni successivi alla piena conoscenza del provvedimento impugnato o alla formazione del silenzio-rigetto. Nel caso di specie tale termine è decorso, poiché la nuova istanza presentata dal ricorrente, in quanto meramente confermativa, non è suscettibile di far decorrere nuovamente i termini decadenziali per la proposizione del gravame (cfr. CdS ad. plen. N. 6 del 18/04/06).

PQM

La Commissione dichiara il ricorso irricevibile ai sensi dell'art. 12, comma 8, del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184.

PLENUM 15 MARZO 2011

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: ten. col .....
contro
Amministrazione resistente: Guardia di finanza – Reggio di Calabria

Fatto

Il tenente colonnello ....., al fine di conferire della questione col Ministro dell'economia e delle finanze, il 17 gennaio 2011 ha chiesto al Comando della Guardia di finanza di Reggio Calabria, da cui dipende, accesso agli atti con cui tale amministrazione ha annullato, a seguito di accoglimento del ricorso gerarchico proposto dallo appuntato scelto ....., la determinazione, assunta dall'istante in qualità di revisore, di decurtare la lode dal documento caratteristico dello stesso appuntato scelto .....

Avendo parte resistente rigettato tale richiesta il 3 febbraio 2011 per carenza di interesse all'accesso, il ricorrente si è rivolto il giorno 7 dello stesso mese a questa Commissione, perché, valutati i fatti, assuma le conseguenti determinazioni.

Il 10 febbraio 2011 l'amministrazione ha trasmesso una memoria riassuntiva della vicenda.

Diritto

La Commissione osserva quanto segue.

La motivazione addotta da parte resistente sulla mancanza di titolarità del diritto di accesso in capo all'odierno ricorrente è priva di fondamento, atteso che l'art. 22 comma 1 della l. 241/1990 qualifica come titolari dell'interesse all'accesso tutti i soggetti privati che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso. La verifica di tali presupposti dell'interesse legittimante l'accesso porta a risultati favorevoli all'accedente ogni qual volta sia possibile accertare che la sua sfera giuridica possa beneficiare di una qualche utilità dalla presa visione o dall'estrazione di copia della documentazione.

L'interesse, dunque, non è limitato alla titolarità di una posizione strettamente personale di diritto soggettivo o interesse legittimo, ed è azionabile anche indipendentemente dall'esistenza di una lesione della posizione giuridica del richiedente (cfr. TAR Puglia 1364/06).

Nell'odierna fattispecie la legittimazione ad accedere agli atti richiesti può ritenersi sussistente, atteso che l'annullamento in sede gerarchica del giudizio valutativo adottato dal ricorrente nei confronti dell'appuntato ..... conferisce allo stesso la titolarità di quell'interesse, di cui al ricordato art. 22, ad accedere ai documenti attraverso i quali possa conoscere le motivazioni che hanno indotto l'amministrazione a ritenere erronea la propria valutazione.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e invita conseguentemente l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso, entro trenta giorni, nei sensi di cui in motivazione.

PLENUM 15 MARZO 2011

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: sig. .....
contro
Amministrazione resistente: Prefettura di Rovigo

Fatto

Il signor ....., per tramite del suo legale rappresentante, ha richiesto il 10 gennaio 2011 alla Prefettura di Rovigo di accedere agli atti relativi al procedimento teso a vietargli la detenzione di armi e munizioni, al fine di poter presentare in merito una memoria, a norma dell'art. 10 l. 241/90.

Lamentando che, con nota del 27 gennaio 2011, l'Amministrazione avrebbe negato l'accesso agli atti chiesti, per via dell'avvenuta adozione del provvedimento definitivo, parte ricorrente ha presentato il 20 febbraio 2011 ricorso a questa Commissione, chiedendone l'accoglimento.

La Prefettura, con memoria dell'1 marzo 2011, ha dimostrato per tabulas che il diniego di ostensione documentale risale al 10 dicembre 2010, in risposta ad analoga istanza di accesso datata 9 dicembre 2010, e che tale diniego è stato deciso sul presupposto della presenza, nel fascicolo, oltre al verbale di ritiro cautelativo delle armi già sottoscritto dall'istante, esclusivamente del rapporto informativo dell'organo di polizia, escluso dall'accesso ai sensi dell'art. 3 lett a) DM 415/94. Nega inoltre l'Amministrazione la possibilità di qualificare la nota del 27 gennaio 2011 come diniego di accesso, essendovi solo riportata notizia dell'avvenuta adozione del provvedimento finale. Si apprende poi dalla medesima memoria come parte ricorrente abbia presentato nuova istanza di accesso l'8 febbraio 2011, questa volta a fini di tutela giurisdizionale, e come abbia esercitato tale diritto, a seguito di comunicazione della Prefettura del 17 febbraio 2011, il 23 dello stesso mese, con eccezione del rapporto informativo dell'organo di polizia, escluso per lo stesso motivo già esposto nella nota di parte resistente del 10 gennaio scorso.

Diritto

La Commissione, pur volendo tralasciare l'erronea prospettazione dei fatti e l'erronea allegazione del provvedimento impugnato presenti nell'odierno gravame, ritiene legittimo il diniego di parte resistente, poiché, dalla ricostruzione del fatto, appare come l'unico documento non osteso sia il rapporto informativo dell'organo di polizia, in quanto tale escluso dall'accesso ai sensi dell'art. 3 lett a) DM Interno 415/94. Tanto accertato, ed essendo peraltro priva dei poteri necessari a disapplicare la richiamata previsione regolamentare, questa Commissione ritiene di dover respingere il ricorso.

PQM

La Commissione rigetta il ricorso.